



## Diritto Penale

mercoledì, 11 Giugno 2025

# Il dolo del concorrente diverso dall'autore materiale nel reato concorsuale rimasto allo stadio del tentativo

Valerio de Gioia

## Diritto Penale

### Provvedimento (estremi)

**Cass. pen., sez. I, ud. 30 aprile 2025 – dep. 11 giugno 2025, n. 22007**

### Tematica

Diritto penale

Concorso di persone

Elemento soggettivo

### Norma/e di riferimento

Art. 56 c.p.

Art. 110 c.p.

Art. 116 c.p.

### Massima/e

**AAA** Nel reato commesso in concorso non è necessario che tutti i responsabili siano caratterizzati dal medesimo atteggiamento soggettivo potendo coesistere nella fattispecie il dolo diretto dell'autore materiale del reato con il dolo eventuale dei concorrenti, in particolare del concorrente morale. *Cass. pen., sez. I, ud. 30 aprile 2025, n. 22007*

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. II, 15 aprile 2016, n. 20793



**AAA** Perché il concorrente morale risponda di un reato di evento non è necessario che quest'ultimo, come per l'esecutore materiale, sia stato da lui voluto con dolo diretto ma è sufficiente che lo stesso sia stato voluto con dolo eventuale: il che significa che il concorrente morale deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento non sia soltanto una possibile conseguenza dell'azione concordata, ma rientri, in modo diretto e consequenziale, nello schema esecutivo di tale azione. *Cass. pen., sez. I, ud. 30 aprile 2025, n. 22007*

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2020, n. 2523

**AAA** La responsabilità del concorrente a titolo di concorso anomalo prescinde dal grado di partecipazione e dal ruolo del concorrente e trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto. *Cass. pen., sez. I, ud. 30 aprile 2025, n. 22007*

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2022, n. 11495

## Commento

### **Il dolo del concorrente diverso dall'autore materiale nel reato concorsuale rimasto allo stadio del tentativo**

Valerio de Gioia

Nel reato commesso in concorso non è necessario che tutti i responsabili siano caratterizzati dal medesimo atteggiamento soggettivo potendo coesistere nella fattispecie il dolo diretto dell'autore materiale del reato con il dolo eventuale dei concorrenti, in particolare del concorrente morale (in questo senso v. Cass. pen., sez. II, 15 aprile 2016, n. 20793: perché il concorrente morale risponda di un reato di evento non è necessario che quest'ultimo, come per l'esecutore materiale, sia stato da lui voluto con dolo diretto ma è sufficiente che lo stesso sia stato voluto con dolo eventuale: il che significa che il concorrente morale deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento non sia soltanto una possibile conseguenza dell'azione concordata, ma rientri, in modo diretto e consequenziale, nello schema esecutivo di tale azione; conforme Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2020, n. 2523). Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. pen., sez. I, 4 giugno 2021, n. 2481), nelle azioni collettive sfociate in un omicidio la valutazione del coefficiente psicologico non può che derivare dalla analisi del complessivo livello di consapevolezza di ciascuno circa la potenzialità lesiva del mezzo utilizzato e circa le modalità concrete di realizzazione del fatto. Non è tuttavia necessario che ogni concorrente nel reato sia portatore del medesimo 'grado' di intensità del dolo, ben potendo essere apprezzate – al di là della particolare ipotesi dell'evento più grave di quello concordato (art. 116 c.p.) – delle graduazioni diverse.

La sistematica della giurisprudenza di legittimità sul dolo del concorrente diverso dall'autore materiale nel reato concorsuale è stata ricostruita, pertanto, in un ulteriore



precedente nei seguenti termini: “lì dove per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni» di realizzazione dell’azione delittuosa – sia pure diretta, in via principale, verso un obiettivo illecito di minore gravità – sia possibile identificare (al di là di ogni ragionevole dubbio) l’avvenuta previsione in concreto dell’evento più grave e la sua ‘accettazione’ (anche in termini di dolo eventuale) come conseguenza probabile dell’azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell’obiettivo primario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale (...); – lì dove l’istruttoria non consenta di sostenere l’ipotesi dell’accordo comune con modalità realizzative ‘includenti’ la probabilità di realizzazione dell’evento più grave (e la sua sostanziale accettazione) ma raffiguri esclusivamente la concreta ‘prevedibilità’ di simile evento si avrà concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 c.p. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione concordata, secondo l’insegnamento offerto da Corte Cost. n. 42 del 1965); – lì dove l’azione originariamente concordata o comunque accettata, per le sue modalità e il contesto realizzativo, rende ‘imprevedibile’ lo sviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell’autore materiale, non potrà l’evento più grave essere attribuito ai concorrenti primari (cioè a coloro che hanno previsto e voluto il reato meno grave) ma esclusivamente all’autore materiale” (Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2018, n. 54855).

In sede di legittimità sono stati esaminati, però, anche casi concreti di reati tentati commessi in concorso, in cui il concorrente diverso dall’autore materiale era stato condannato proprio a titolo di dolo eventuale.

Sul punto si registrano due orientamenti.

Un orientamento di gran lunga maggioritario ritiene che il dolo eventuale del concorrente sia compatibile con il tentativo. Fin da tempo risalente, infatti, la Suprema Corte, sia pure con riferimento al caso del concorrente morale, ha sostenuto che “perché il concorrente morale risponda del delitto di tentato omicidio, non è necessario, come per l’esecutore materiale, che l’evento-morte sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale: il che significa che il concorrente morale deve aver concorso all’azione dell’esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l’evento-morte come possibile conseguenza dell’azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l’azione concordata (sempre che l’evento-morte non sia soltanto una possibile conseguenza dell’azione concordata, ma rientri, in modo diretto e consequenziale, nello schema esecutivo di tale azione) (Cass. pen., sez. I, 12 giugno 1991, n. 7350).

Un precedente ha escluso dall’ambito del concorso ex art. 110 c.p. il concorrente sorretto da mero dolo eventuale, che ha relegato al concorso anomalo dell’art. 116 c.p.. Nella pronuncia Cass. pen., sez. I, 4 marzo 2015, n. 27230, relativa ad un caso di concorso in tentato omicidio contestato al concorrente che aveva commissionato una aggressione a scopo meramente intimidatorio, la Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che “la particolare qualificazione del dolo nel tentativo di omicidio (con esclusione del dolo eventuale) impone di qualificare il dolo dell’autore materiale come diretto (pur se alternativo), da un lato, e di applicare la regola di cui all’art. 116 c.p., al concorrente ulteriore nell’ipotesi in cui – rispetto all’evento morte costui sia venuto a trovarsi, al più, in una condizione di dolo eventuale che non consentirebbe – per le particolare configurazione del delitto tentato - l’applicazione totalizzante dell’art. 110 c.p., (come può, invece, avvenire nelle ipotesi di omicidio consumato)”. La pronuncia riconduce la struttura del reato concorsuale tentato a quella del reato tentato monosoggettivo e riconosce che l’applicazione totalizzante delle regole del concorso ordinario ex art. 110 c.p. può aversi soltanto nell’ipotesi in cui il reato sia consumato, dovendo essere sussunta la responsabilità del concorrente in



quella del concorso anomalo quando l'atteggiamento soggettivo del concorrente rispetto all'evento consista, al più, nella mera accettazione del rischio.

La Suprema Corte ha, da ultimo, dato continuità all'orientamento della giurisprudenza del tutto maggioritaria affermando che, in un reato tentato concorsuale, la responsabilità del concorrente che abbia agito a titolo di dolo indeterminato, alternativo o eventuale, debba essere rinvenuta nella norma sul concorso ordinario dell'art. 110 c.p., e non in quella del concorso anomalo dell'art. 116 c.p.. Per rientrare nell'ambito del concorso anomalo il reato più grave deve, infatti, essere, per scelta dell'art. 116 c.p., "non voluto", neanche nella forma minima costituita dal dolo eventuale (Cass. pen., sez. I, 11 settembre 2018, n. 44579; Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 20667). Ed, in realtà, la previsione, altrettanto chiara, dell'art. 56 c.p., che chiede che gli atti siano diretti in modo non equivoco a commettere il reato, non costituisce un ostacolo alla possibilità di rintracciare il dolo necessario per l'integrazione della fattispecie nel concorrente sorretto da dolo eventuale, perché nel reato concorsuale, il principio solidaristico così come sul piano oggettivo impedisce di scindere la condotta tenuta da ciascuno dei concorrenti per imputare a ciascuno di loro soltanto la frazione di condotta posta in essere, impone anche di ritenere che "l'elemento psicologico del reato va riferito alla condotta posta in essere dagli autori materiali" (Cass. pen., sez. VI, 5 dicembre 2011, n. 6214). Perché sia rispettata la tipicità della fattispecie dell'art. 56 c.p. è sufficiente, pertanto, che uno dei concorrenti sia in possesso del dolo diretto necessario per integrarla. Nel caso in cui uno dei concorrenti sia sorretto da dolo eventuale nel reato che altro concorrente ha commesso con dolo diretto, il reato più grave è stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, è stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, il che comporta l'applicazione della responsabilità concorsuale nella ipotesi piena, e non attenuata (Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 20667). È, pertanto, solo nell'ipotesi in cui, nell'atteggiamento psichico del concorrente, l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) – e, dunque, nell'ipotesi in cui il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata – che sarà escluso il concorso ordinario, ed il giudice dovrà spostarsi ad accertare la atipicità o meno dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, per verificare se l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, che interrompano il nesso di causalità, secondo gli schemi del concorso anomalo. Il limite di configurabilità del concorso anomalo, infatti, consiste nella circostanza che l'evento più grave, concretamente realizzato, non deve essere "conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base" (Cass. pen., sez. I, 11 settembre 2018, n. 44579). E la responsabilità del concorrente a titolo di concorso anomalo prescinde dal grado di partecipazione e dal ruolo del concorrente e "trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto" (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2022, n. 11495).



**Jusdi** una rubrica de “**Il diritto, quotidiano Dike**” Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

